

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 41/2005, le parole: "all'articolo 64, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 64.2, comma 5".

Art. 56

Coordinatore sociale.

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 41/2005

1. Alla lettera c) del comma 2, dell'articolo 37 della l.r. 41/2005, le parole "all'articolo 64, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 64.2, comma 2,".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 5 agosto 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 7 giugno 2021, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 giugno 2021, n. 48

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 26 luglio 2021

Approvata in data 28 luglio 2021

Divenuta legge regionale 26/2021 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle sottoelencate leggi regionali, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale.

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87](#)

[Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28](#)

[Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16](#)

[Legge regionale 12 maggio 2003, n. 24](#)

[Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49](#)

[Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74](#)

[Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77](#)

[Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31](#)

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40](#)

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41](#)

[Legge regionale 3 aprile 2006, n. 12](#)

[Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64](#)

[Legge regionale 11 dicembre 2007, n. 65](#)

[Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55](#)

[Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1](#)

[Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26](#)

[Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75](#)

[Legge regionale 6 maggio 2011, n. 18](#)

[Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68](#)

[Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1](#)

[Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35](#)

[Legge regionale 3 aprile 2015, n. 42](#)

[Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22](#)

[Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88](#)

[Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57](#)

[Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71](#)

[Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32](#)

[Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45](#)

[Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97](#)

[Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98](#)

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 30

Disposizioni in materia di mercatini dei non professionisti e di attività economiche su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Definizioni. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 62/2018

Art. 2 - Mercatini dei non professionisti. Modifiche all'articolo 40 bis della l.r. 62/2018

Art. 3 - Attività economiche su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 62/2018

Art. 4 - Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 127 della l.r. 62/2018

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Considerato quanto segue:

1. Anche in seguito ad alcune criticità registrate sul territorio regionale, si rende necessario un intervento normativo avente ad oggetto l'attuale disciplina dei mercatini degli hobbisti contenuta nella l.r. 62/2018 finalizzato a modificarne la definizione, specificare in modo più estensivo la tipologia di manifestazione e implementare il numero di eventi autorizzabili;

2. È inoltre opportuno intervenire sulla medesima l.r. 62/2018 al fine di introdurre alcune specificazioni sulle norme concernenti i rinnovi delle concessioni su aree pubbliche e la decadenza del titolo abilitativo per lo stesso commercio su area pubblica;

Approva la presente legge

Art. 1

Definizioni.

Modifiche all'articolo 32 della l.r. 62/2018

1. Alla lettera j bis) del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), la parola: "hobbisti" è sostituita con la seguente: "non professionisti" e le parole "gli operatori non professionali del commercio" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti".

2. La lettera j ter) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

"j ter) per mercatini dei non professionisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché abbiano i requisiti di cui alla lettera j bis).".

Art. 2

Mercatini dei non professionisti.

Modifiche all'articolo 40 bis della l.r. 62/2018

1. La rubrica dell'articolo 40 bis della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente: "Mercatini dei non professionisti".

2. Al comma 1 dell'articolo 40 bis della l.r. 62/2018 le parole: "degli hobbisti" sono sostituite con le seguenti: "dei non professionisti".

3. Al comma 2 dell'articolo 40 bis della l.r. 62/2018 le parole: "Gli hobbisti" sono sostituite dalle seguenti: "I non professionisti" e la parola "sei" è sostituita dalla seguente: "dieci"

4. Al comma 3 dell'articolo 40 bis della l.r. 62/2018 le parole: "Gli hobbisti" sono sostituite dalle seguenti: "I non professionisti".

5. Al comma 4 dell'articolo 40 bis della l.r. 62/2018 le parole: "l'hobbista attesta" sono sostituite dalle seguenti: "il non professionista attesta".

6. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 40 bis della l.r. 62/2018 la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "dieci".

7. Al comma 8 dell'articolo 40 bis della l.r. 62/2018 la parola: "hobbista" è sostituita con le seguenti: "non professionista".

Art. 3

Attività economiche su aree pubbliche.

Modifiche all'articolo 55 della l.r. 62/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 62/2018 dopo le parole: "impresa attiva" sono inserite le seguenti: "per l'esercizio dell'attività per la quale la concessione era stata rilasciata".

Art. 4

Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche.

Modifiche all'articolo 127 della l.r. 62/2018

1. Alla fine dell'alinea del comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 62/2018 dopo le parole: "posteggio nel mercato" sono aggiunte le seguenti: "e nella fiera".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 62/2018 dopo la parola: "qualora" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto disposto per le fiere al comma 2,".

3. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

“c bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l’attività per l’esercizio della quale la concessione era stata rilasciata, salvo che l’inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività;”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 5 agosto 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 12 maggio 2021, n. 41

Proponenti:

Consiglieri Anselmi, Bugetti, Benucci, Ceccarelli, Giachi, Pescini, Rosignoli, Pieroni, Spadi, Paris, Merlotti
Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 9 luglio 2021

Approvata in data 28 luglio 2021

Divenuta legge regionale 27/2021 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 28 luglio 2021, n. 160

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, collegato alla legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali). Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali);

Considerato che:

- la Toscana è terra di pratiche di rievocazione storica largamente radicate nel territorio e nel tessuto sociale;

- l’Unione Europea si è fatta parte attiva rispetto alla promozione del patrimonio culturale, tanto che, nel 2018, è stato istituito l’Anno europeo del patrimonio culturale, con lo scopo di celebrarlo come risorsa condivisa, sensibilizzando alla storia e ai valori comuni e rafforzando il senso di appartenenza a uno spazio culturale e politico;

- esistono interventi statali in materia di rievocazioni storiche, fra i quali l’istituzione del fondo nazionale per la rievocazione storica di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), che attestano l’attenzione crescente per tale fenomeno e la rivalutazione culturale del contesto sociale che lo vivifica;

Sul fronte regionale la Toscana, con la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), nel perseguimento delle finalità statutarie di tutela e valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, ha avviato un importante percorso di riconoscimento, sostegno e valorizzazione del mondo delle associazioni e della realtà delle manifestazioni di rievocazione storica;

Considerato che:

- le rievocazioni storiche sarebbero attività culturali proponibili anche all’interno delle meravigliose sale museali italiane, delle dimore storiche e, nei particolarmente attraenti, luoghi del Fondo ambiente italiano (FAI);

- l’eventuale collaborazione tra gli enti e le istituzioni proprietarie di bellissimi contesti d’epoca, spesso sotto-utilizzati, potrebbe essere, così come avviene all’estero,